

Edizione di sabato 10 settembre 2016

CASI CONTROVERSI

[Dichiarazione IVA a credito omessa e riporto delle eccedenze](#)

di Comitato di redazione

DICHIARAZIONI

[Ultimi controlli di Unico SC 2016: opzione per il consolidato fiscale](#)

di Federica Furlani

IMPOSTE SUL REDDITO

[La cessione dell'azienda agricola](#)

di Luigi Scappini

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Gli immobili patrimonio delle imprese](#)

di Luca Mambrin

CONTABILITÀ

[La rilevazione contabile dei contratti derivati](#)

di Viviana Grippo

FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Dichiarazione IVA a credito omessa e riporto delle eccedenze

di **Comitato di redazione**

L'imminente scadenza di invio delle dichiarazioni del periodo 2015 ci consente di tornare su un tema di attualità, vale a dire la **sorte del credito IVA in caso di omissione del modello**.

La circostanza è ormai nota agli operatori: **liquidando la dichiarazione dell'anno successivo l'Amministrazione non "intercetta" il credito e ne richiede il versamento con avviso bonario**, maggiorato di sanzioni (ridotte) e di interessi. In caso di **mancata adesione all'invito, segue iscrizione a ruolo** con sanzione piena e maggiorazione di oneri connessi.

Il tema centrale è proprio quello delineato: **il disconoscimento del riporto del credito può essere considerato mera attività di liquidazione** da contestare con le procedure automatizzate dell'articolo 54-*bis* del DPR 633/1973, **ovvero è richiesta una vera e propria attività di accertamento?**

Sulla questione è **intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite** che, con sentenza n. 1775 del 08.09.2016 tiene conto della differente interpretazione che si è stratificata nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo **un primo orientamento**, (sentenze 9564 del 22.04.2009, 110674 del 04.05.2010, 17754 del 16.10.2012), quando il credito portato in detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale, sia perché diverso, sia perché il modello è stato omesso, **l'attività di liquidazione automatica sarebbe pienamente condivisibile**.

Il **secondo orientamento** (sentenze 5318 del 03.04.2012, 37515 del 15.02.2013, 11712 del 27.05.2011, 9224 del 21.04.2011, 27396 del 23.07.2010, 13591 del 08.05.2007), invece, **ritiene che la negazione della detrazione nell'anno in verifica** di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione è stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche che **richiedono motivato avviso di rettifica**.

Preso atto della disparità di vedute, ricorrendo spesso alla evocazione della Cassazione a SSUU del 21.06.2016, si ribadisce che:

- deve essere **compreso il senso della locuzione "controllo cartolare"**, posto che, a mente del secondo orientamento, la mancanza del modello non lo consentirebbe;
- bisogna **comprendere il senso da attribuire alle disposizioni sulla liquidazione** introdotte con D.Lgs. 241/1997, ricorrendo anche al supporto della Relazione illustrativa al provvedimento;

- va allora inquadrato come **controllo cartolare ogni attività dell'Amministrazione**, effettuata in modo automatizzato, **sulla base dei dati presenti nel modello e/o di altre informazioni presenti nell'anagrafe tributaria**;
- l'**informazione sulla assenza del modello dichiarativo** per l'anno precedente va considerata una **informazione "sensibile"**, con la conseguenza che l'attività di liquidazione (in siffatta ipotesi) appare pienamente legittima e condivisibile.

Ricostruito in tal modo il ragionamento, **propendendo evidentemente per il primo degli orientamenti configurati**, si va a risolvere la questione **affermando il principio di diritto** che dovrà essere osservato dagli operatori e dai giudici chiamati in futuro ad occuparsi della questione.

In fattispecie di **omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA**, è **consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta** e la conseguenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco **operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che** non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e **sia scevro da profili valutativi e/o estimativi** e da atti d'indagine diversi da **mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria**, ai sensi degli articoli 54-*bis* e 60 del DPR 633/1972 (fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili).

In sostanza, la conclusione appare chiara:

- da un lato **si legittima la procedura automatizzata** delle Entrate;
- dall'altro (e non poteva essere diversamente visti i vincoli comunitari) **si legittima anche il riconoscimento del credito con onere probatorio a carico del contribuente**.

Compresa la vicenda sul lato processuale, va anche richiamata la **posizione delle Entrate sul versante pratico operativo, già manifestata con circolare 21/E del 25.06.2013** (in parziale rettifica della precedente circolare 34/E del 06.08.2012).

Risulta importate e conveniente, per il contribuente, **al momento del ricevimento dell'avviso bonario, consegnare all'ufficio tutta la documentazione cartolare comprovante il credito** del precedente anno, al fine di **rendersi debitore delle sanzioni e degli interessi ma senza dover versare il credito** con successiva necessità di richiederne il rimborso.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



DICHIARAZIONI

Ultimi controlli di Unico SC 2016: opzione per il consolidato fiscale

di **Federica Furlani**

In vista dell'approssimarsi della **scadenza** per la trasmissione telematica del modello Unico SC 2016 (prossimo 30 settembre), tra i vari aspetti compilativi da verificare prima di effettuare l'invio vi è l'eventuale esercizio dell'**opzione per il consolidato fiscale**.

Ricordiamo infatti che, dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014**, l'esercizio dell'**opzione** e il **rinnovo** relativamente a:

- **tonnage tax**,
- **consolidato fiscale**,
- **trasparenza fiscale**,

sono effettuati direttamente con la dichiarazione presentata nel **periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione**, e non più con le apposite comunicazioni relative ai vari regimi che avevano specifiche scadenze.

Pertanto chi intende aderire ad uno dei regimi sopra indicati **a decorrere dal 2016**, dovrà ricordarsi di comunicarlo nel **modello Unico SC 2016** di prossimo invio, compilando l'apposito **quadro OP**, dedicato proprio alle comunicazioni per i regimi opzionali.

In particolare la **Sezione II** del quadro OP è dedicata all'opzione per consolidato fiscale, disciplinato dagli articoli **117 e seguenti del Tuir**, che prevedono la determinazione di un'unica base imponibile in capo al gruppo consolidato.

La sezione II va compilata **dalla consolidante** per comunicare:

- l'**esercizio** dell'opzione per la tassazione di gruppo;
- il **rinnovo** dell'opzione per la tassazione di gruppo.

Qualora nell'ambito del gruppo ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi, nella presente sezione vanno evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la comunicazione, indicando **tutti i soggetti partecipanti** al consolidato.

Nella **colonna 3** ("**Tipo comunicazione**") dei rigli da OP6 a OP10 va quindi indicato il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata, inserendo il codice:

- 1: **esercizio** dell'opzione per la tassazione di gruppo;
- 2: **rinnovo** dell'opzione per la tassazione di gruppo;
- 3: **conferma** della tassazione di gruppo.

Nella **colonna 4** ("**Esercizio sociale**") va invece indicato, con riferimento al periodo di tre anni di durata dell'opzione (articolo 117, comma 3, del Tuir), l'esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione.

Se ad esempio in seguito all'iniziale comunicazione di esercizio dell'opzione (nel 2015) da parte delle società A (consolidante), B e C (consolidate), si verifici, nel 2016, l'esercizio dell'opzione per la nuova società D, il quadro dovrà essere così compilato:

SEZIONE II Consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR)		Codice fiscale		Denominazione o ragione sociale										
Consolidato nazionale <input type="checkbox"/> Consolidato Mondiale <input type="checkbox"/> Interpello <input type="checkbox"/>	OP6	1		2	Società B	3	3	4	2	5		6		7
	OP7	1		2	Società C	3	3	4	2	5		6		7
	OP8	1		2	Società D	3	1	4	1	5		6		7

Si evidenzia che, in caso di operazioni **straordinarie** che non determinano l'interruzione della tassazione di gruppo, in occasione del rinnovo dell'opzione va evidenziato il nuovo assetto organizzativo.

Nel modello Unico SC 2016 sono state infine **aggiunte** le seguenti caselle a seguito delle novità contenute nell'articolo 6 D.Lgs. 147/2015, che ha esteso la possibilità di esercitare l'opzione per il regime della tassazione di gruppo alle società e enti di ogni tipo, non residenti nel territorio dello Stato, comunque residenti in Paesi dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ancorché privi di una stabile organizzazione:

- "**Consolidato nazionale**": da barrare se l'opzione viene esercitata per il gruppo di imprese consolidate **residenti**;
- "**Consolidato mondiale**": da barrare se l'opzione viene esercitata per il gruppo di imprese consolidate **non residenti**.



IMPOSTE SUL REDDITO

La cessione dell'azienda agricola

di Luigi Scappini

Una recente sentenza della CTP di Potenza (n. 5/1/2016) ha posto l'accento su di un tema dibattuto in dottrina: quello dell'emersione o meno di **plusvalenze imponibili** in sede di **cessione** di un'**azienda agricola**; infatti, se da un punto di vista di redditività scaturente dalla **gestione ordinaria** dell'impresa in oggetto la **tassazione forfettaria**, in ragione di un reddito determinato catastalmente, è ormai **tematica assorbita** e **accettata**, qualche **dubbio** può sorgere, nel momento in cui si sposta l'analisi sul piano della **fiscalità straordinaria**, intesa come quella derivante da operazioni straordinarie di impresa, in merito alla copertura integrale del reddito catastale.

Punto di partenza per la disamina della problematica è la corretta **definizione** di **azienda agricola**, da intendersi quale **complesso** di **beni organizzati** dall'imprenditore agricolo per l'**esercizio** dell'**attività** che si caratterizza per la **dinamicità** impressa dall'imprenditore e per lo **sfruttamento** del **fondo rustico**, inteso quale **complesso pertinenziale** composto da un **bene principale** (il **terreno** che rappresenta l'elemento primario dell'azienda) e **beni accessori** al servizio del primo.

Ai sensi dell'**articolo 32**, Tuir, il reddito agrario, che rappresenta la base imponibile del reddito prodotto da un'azienda agricola, è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

In ragione della definizione di azienda agricola, nonché di reddito agrario, è di tutta evidenza come maggiormente ci si **sposti** dalla **gestione ordinaria** dell'impresa, quale è quella consistente nella coltivazione del terreno e in serra (quest'ultima per espressa previsione normativa nei limiti del doppio dell'estensione del terreno), nell'allevamento di animali nei limiti della potenzialità del terreno a produrre mangimi e nelle attività connesse, a quella **straordinaria**, consistente a titolo di mero esempio in tutte quelle operazioni extragestione che originano plusvalenze sia tipiche sia atipiche, nonché, da ultimo ma non meno rilevante, l'eventuale avviamento, la mera **tassazione catastale** trova meno giustificazioni alla sua applicazione.

Se per quanto riguarda le cosiddette **plusvalenze "tipiche"**, quale è la cessione dei **macchinari agricoli** e quindi, a più ampia portata la **dismissione** dei **cespiti** aziendali, la **sostituzione** del **reddito catastale** a quello ordinariamente determinato, quale contrapposizione prezzo di vendita meno valore fiscalmente riconosciuto del bene, "tiene" **fintantoché** sussiste la **strumentalità** dell'operazione all'attività agricola, così **non si può** dire con certezza per quanto

riguarda le **plusvalenze** “**atipiche**”, ossia quelle che si determinano in disconnessione dall'attività aziendale.

In tale contesto si inserisce la **plusvalenza** che si origina a seguito della **cessione** dell'**azienda** in quanto tale.

Sul punto, da un lato, la prassi consta di due documenti datati: la **circolare n. 9 del 21/3/1980** e la successiva **risoluzione n. 9/1597 del 6/09/1980** con cui sostanzialmente è stata affermata l'**irrilevanza** della **plusvalenza** quando abbia a oggetto un'**azienda agricola** esercitata, in **forma individuale** o tramite **società semplice**, nei **limiti** dell'attuale **articolo 32**, DPR 917/1986.

Allineata con tale impostazione anche la **giurisprudenza di merito** con le due recenti sentenze della CTR Piemonte n. 10/29/2010 e la CTP di Potenza richiamata, nonché il **Notariato**.

A ben vedere, la **tematica** è più **complessa** in quanto l'**impostazione** assunta dalla prassi e dalla giurisprudenza richiamata, che si sostanzia in una “**neutralità**” per la parte di plusvalenza riconducibile all'esercizio dell'attività agricola nei limiti imposti dall'articolo 32 del Tuir, si presta a una **facile applicazione** quando si verte di **plusvalenze tipiche**.

Al contrario, tale paradigma è di **difficile applicazione** quando la **plusvalenza** si origina in ragione di una **cessione** dell'intero complesso aziendale e quindi quando il prezzo concordato include l'**avviamento**, valore che **non** può essere certamente **segmentato**.

A **complicare** ulteriormente il quadro di riferimento vi è anche la posizione assunta dall'Agenzia delle entrate in merito alla cessione di un'azienda agricola comprensiva di un **terreno edificabile**; nel qual caso “*il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all'azienda come unitario complesso di beni*” (cfr. **circolare n. 6/E/2006**), quando, invece, viene ceduto il singolo terreno la plusvalenza è soggetta a tassazione quale reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, Tuir (cfr. **risoluzione n. 137/E/2002**).

In conclusione, sarebbe **opportuno**, anche in ragione della crescita di interesse, un **intervento chiarificatore** ufficiale.

Per approfondire le problematiche relative alla gestione di un'azienda vitivinicola vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli immobili patrimonio delle imprese

di **Luca Mambrin**

Da un punto di vista fiscale gli immobili posseduti dalle imprese si possono distinguere in **tre categorie**:

- gli **immobili strumentali** per **natura** (ovvero appartenenti alla categoria B, C, D, E e A/10) o per **destinazione** (utilizzati in via esclusiva e diretta dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa commerciale, indipendentemente dalla natura o dalle risultanze catastali);
- gli **immobili merce** ovvero quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa;
- gli **immobili patrimonio**, che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa.

L'**articolo 90 del Tuir**, nel prevedere che gli **immobili patrimonio**, proprio perché **estranei** al normale svolgimento dell'attività di impresa, **non** concorrono alla formazione del reddito d'impresa sulla base dei **costi e ricavi** effettivi, li distingue, per la determinazione dei relativi proventi, in relazione al **luogo** in cui sono situati:

- gli **immobili situati nel territorio dello Stato** seguono la disciplina dei **redditi fondiari** di cui all'articolo 37 del Tuir;
- gli **immobili situati all'estero** seguono le disposizioni dell'articolo 70 del Tuir.

Restrungendo la nostra analisi alla trattazione dei **fabbricati** (immobili patrimonio) **situati all'interno del territorio dello Stato**, è necessario distinguere, al fine di determinare correttamente il reddito da assoggettare a tassazione, **tra immobili locati e non locati**.

Per i fabbricati **non locati**, il reddito è determinato in base alla **rendita catastale rivalutata** del 5%.

I **proventi** che derivano da **immobili patrimonio concessi in locazione** concorrono invece a formare il reddito di impresa per una **somma pari al maggiore** tra i seguenti importi:

- **rendita catastale rivalutata del 5%**;
- **canone di locazione** pattuito nel contratto, ridotto, fino ad un **massimo del 15% del canone** medesimo, dell'importo delle **spese documentate di manutenzione ordinaria** di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 380/2001.

La deduzione dal canone di locazione è riconosciuta esclusivamente per le **sole spese di manutenzione ordinaria**, mentre **non** possono essere portati in riduzione del canone di locazione gli interventi di **manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia**. Inoltre tali **spese** possono essere portate in riduzione del canone di locazione **fino ad un massimo del 15% del canone** medesimo **solo se “documentate” attraverso** contratti, attestazioni di pagamento, fatture e ricevute fiscali.

La principale conseguenza della determinazione del reddito degli immobili patrimonio secondo le **regole dei redditi fondiari** consiste nell'impossibilità di dedurre dal reddito d'impresa i **costi relativi agli stessi immobili**, nella considerazione che tali costi sono **già considerati** ai fini delle **tariffe d'estimo** assunte per la determinazione della rendita catastale; tale disposizione ha **carattere speciale e derogatorio** rispetto al principio generale di **inerenza** dei componenti negativi di reddito.

Tale **indeducibilità non si applica agli interessi passivi** maturati su **finanziamenti contratti per l'acquisto** (o la costruzione) di immobili patrimonio. A tali componenti negative non si applica dunque **l'indeducibilità assoluta** di cui all'articolo 90 del Tuir, ma il regime “ordinario” di deduzione degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del Tuir.

Per gli **immobili di interesse storico o artistico** l'articolo 90, comma 1 del Tuir, stabilisce che i proventi di questi immobili patrimonio, nel caso in cui siano **non locati**, concorrono alla formazione del reddito di impresa sulla base della **rendita catastale rivalutata del 5% e poi ridotta del 50%**; **se** invece sono **locati** a terzi, concorrono a formare il reddito di impresa in **misura pari al 65% del canone contrattuale**, se questo è **superiore al reddito minimo ordinario** (rendita catastale rivalutata del 5% e poi ridotta del 50%).

A livello di **dichiarazione dei redditi** sono previsti nel **quadro RF** specifici righe che rendono operativa tale modalità di tassazione: in particolare troviamo tra le **variazioni in aumento** il **rigo RF10** dove indicare il reddito determinato su base catastale e il **rigo RF11** dove indicare i costi relativi agli immobili patrimonio da neutralizzare in quanto non deducibili, mentre tra le **variazioni in diminuzione** il **rigo RF39** dove indicare i proventi degli immobili patrimonio da neutralizzare.

Nel momento in cui l'impresa concede in locazione un immobile abitativo deve determinare il **reddito da dichiarare** prescindendo dai **componenti positivi (canoni) e negativi (costi)** imputati a **conto economico**: nel **modello Unico** deve pertanto essere operata una **variazione in diminuzione** per i primi ed una **in aumento** per i secondi.

Si veda il seguente esempio:

La società BETA S.r.l. ha dato in **locazione** un appartamento, di categoria A/2 e rendita catastale (rivalutata) pari ad **euro 2.000** ad un canone annuo di **euro 15.000**.

In relazione all'immobile locato ha sostenuto **costi per complessivi euro 5.000**, di cui:

- **euro 1.000** di spese condominiali;
- **euro 1.500** di spese di manutenzione straordinaria;
- **euro 2.500** di spese di manutenzione ordinaria.

Per la **determinazione del reddito** da assoggettare a tassazione e la **compilazione** del modello unico SC ecco i passaggi da effettuare:

- si considera il **canone annuo** pari ad euro 15.000;
- il canone può essere ridotto delle spese di **manutenzione ordinaria**, pari ad euro 2.500, nel limite del **15% del proprio ammontare**, ossia euro 2.250: non sono invece da considerare le spese condominiali e quelle di manutenzione straordinaria;
- il **canone netto**, pari ad euro 12.750, **è superiore rispetto alla rendita castale rivalutata**;
- il **reddito da dichiarare è quindi pari ad euro 12.750** e va riportato nel **rigo RF10**;
- nel **rigo RF11** va fatta una **variazione in aumento per i costi imputati a conto economico**;
- nel **rigo RF39** va operata una **variazione in diminuzione** per i canoni di locazione rilevati a conto economico.

RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività	12.750	,00
RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10	5.000	,00
RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10	15.000	,00

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità degli immobili vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE CASO PER CASO ▶▶

Firenze Milano Padova

CONTABILITÀ

La rilevazione contabile dei contratti derivati

di **Viviana Grippo**

Dallo scorso 1° gennaio 2016 i **derivati di copertura** e i **derivati speculativi** devono essere trattati e inseriti in bilancio secondo i nuovi principi contabili italiani.

I derivati sono strumenti finanziari complessi il cui valore “deriva” da altri prodotti finanziari ovvero da beni alla cui variazione di prezzo essi sono agganciati; il titolo o il bene dalla cui valutazione deriva il valore del derivato si definisce “**sottostante**”.

L'enorme diffusione dei derivati si deve alla loro funzione “di copertura”, ovvero di protezione di un determinato rischio di mercato; si parla in tal caso di **derivati di copertura**. Di converso la funzione che può acquisire il derivato è anche quella speculativa (ed anzi fuori dall'ambito aziendale è questa la loro primaria funzione); in tal caso si parla di **derivati speculativi**.

In realtà non tutte le tipologie di contratti derivati possono interessare l'azienda. Più comunemente le aziende avranno interesse a coprire il rischio di **oscillazione** dei **tassi di interesse**, il rischio di fluttuazione dei **tassi di cambio** e ancora il rischio di variazione dei prezzi di **approvvigionamento** di alcune materie prime.

Dal punto di vista tecnico ogni derivato contiene una **previsione** circa l'andamento futuro di un indice di prezzo; chiunque può scommettere su di esso, ossia chiunque può acquistare il derivato sul mercato regolamentato. In particolare chi acquista assume una **posizione lunga**, esponendosi sostanzialmente al rischio che con il tempo il prezzo di mercato del sottostante diminuisca; chi vende, invece, assume una **posizione corta**, il suo rischio è quello dell'aumento del prezzo di mercato. La copertura dei rischi avviene assumendo una posizione lunga per bilanciare il rischio insito in una posizione corta, e viceversa.

Tuttavia, il derivato può essere acquistato anche ai soli fini **speculativi** puntando sul cosiddetto **effetto leva** ovvero sul maggior guadagno rispetto al capitale proprio investito. Con riferimento ai derivati, l'effetto leva si sostanzia nella possibilità di acquistare o vendere diritti versando importi contenuti del valore del sottostante.

La differenza tra derivati di copertura e speculativi acquista rilievo in relazione alla posizione dell'Amministrazione finanziaria che tende a disconoscere l'inerenza dei costi sostenuti dall'azienda in merito alla operazione se di carattere speculativo.

Affinché un **derivato** possa essere considerato **di copertura** deve presentare specifici requisiti oggettivi. L'OIC 3 fa rinvio a quanto è previsto nel D.Lgs. 87/1992 ed alle istruzioni di Banca

d'Italia individuando, per le operazioni sottostanti il contratto, le **seguenti caratteristiche**:

- devono essere negoziate con l'**intento** di porre in essere la copertura;
- devono essere caratterizzate da un'elevata **correlazione** fra le caratteristiche tecnico-finanziarie delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- le condizioni di cui sopra devono essere **documentate** da evidenze interne dell'impresa.

I principi contabili internazionali, ovvero lo IAS 39 richiamato anche dal nostro OIC 6, fissano invece criteri oggettivi più complessi e stringenti quali:

- la predisposizione di un'adeguata documentazione atta a dimostrare che la copertura è altamente **efficace** per il periodo di tempo oggetto della copertura stessa;
- la verifica dell'efficacia della relazione di copertura compiuta mediante **modelli** matematico-finanziari all'inizio della copertura ed a ogni data di riferimento del bilancio d'esercizio, con un adeguato supporto documentale.

È chiaro che nella quotidianità, considerata anche la dimensione media delle imprese italiane, si adottano i criteri di classificazione elencati nel D.Lgs. 87/1992: i derivati speculativi si determineranno quindi per **esclusione**.

Secondo il disposto del D.Lgs. 139/2015 e secondo la **bozza** dell'**OIC** in consultazione dallo scorso 12 aprile, le **voci di bilancio** che accoglieranno le operazioni sui derivati saranno nello **stato patrimoniale**:

- tra le immobilizzazioni, la voce B III 4) Strumenti finanziari derivati attivi;
- nell'attivo circolante, la voce C III 5) Strumenti finanziari derivati attivi;
- nel patrimonio netto, la voce A VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- tra i fondi rischi ed oneri, la voce B 3) Strumenti finanziari derivati passivi.

Quanto al **conto economico** i contratti derivati troveranno allocazione nelle voci:

- D) 18) d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati e
- D) 19) d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati.

In merito ai **criteri di valutazione** dei derivati essi sono stati inseriti nel novellato articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, codice civile che recita: *“gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura..... Le riserve di patrimonio*

che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

Di fatto con il 1° gennaio 2016, i contratti derivati sono passati dalla rilevazione nei conti d'ordine a quella puramente **contabile** con la conseguenza che:

- fino al 31/12/2015 i contratti stipulati saranno esclusivamente allocati fuori bilancio nei conti d'ordine;
- dal 1° gennaio 2016 essi troveranno allocazione nel bilancio nelle voci di cui sopra.

Più precisamente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 i derivati saranno iscritti nei conti d'ordine e, al contempo, se presenteranno un **mark to market negativo**, daranno origine ad un accantonamento al fondo rischi, diversamente, in caso di **mark to market positivo**, non si rileverà il provento ma si darà evidenza di esso in nota integrativa (principio di prudenza).

Al contrario nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, i derivati dovranno essere iscritti in bilancio, al loro **fair value**, riportando il risultato di esercizio positivo o negativo nelle voci di conto economico citate.

Si ricorda che le nuove regole in tema di derivati sono applicabili anche alle imprese che redigono il bilancio in forma **abbreviata** ex articolo 2435-bis cod. civ., ma non alle **micro-imprese**, cioè alle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.



DOTTRYNA
Euroconference

La soluzione autorale che va oltre
la “tradizionale” banca dati

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Executive Summary

Con l'attenzione della comunità finanziaria ancora una volta orientata principalmente alle dichiarazioni e alle mosse delle banche centrali, la settimana si chiude contrastata per i principali listini a livello globale. Protagonista è questa volta la Bce di Mario Draghi che, riunitasi giovedì 8, come atteso, non ha comunicato ai mercati sostanziali novità, confermando l'atteggiamento attendista tenuto finora: rimandata, dunque, l'attesa decisione dell'eventuale prolungamento del Qe oltre marzo 2017, mentre l'Istituto ha ribadito di essere pronto ad agire con ulteriori misure espansive se necessario. Stesso atteggiamento possibilista da parte della Banca del Giappone che, nelle dichiarazioni rilasciate da Kuroda e dal vice governatore Nakaso, ha confermato di avere in programma per il meeting di questo mese un'ampia revisione dell'attuale politica monetaria e di avere intenzione di accelerare il percorso verso il target di inflazione al 2%. Dalla pubblicazione del Beige Book della Federal Reserve, infine, si evince come la scarsa pressione al rialzo dei salari vista negli ultimi mesi resti uno dei principali ostacoli all'intervento sui tassi da parte della banca centrale statunitense, anche se il mercato del lavoro è ormai vicino alla piena occupazione. A livello politico, il principale avvenimento della settimana in Europa è stata la sconfitta della Cdu di Angela Merkel, a vantaggio della destra anti-immigrazione, nel voto amministrativo tenutosi nel Land della cancelliera. L'esito del voto genera così sempre più incertezza riguardo alle elezioni politiche tedesche del 2017.

Europa

Stoxx Europe 600 -0.58%, Euro Stoxx 50 +0.07%, Ftse MIB +0.92%

Stati Uniti

S&P 500 +0.48%, Dow Jones Industrial +0.33%, Nasdaq Composite +0.62%

Asia

Nikkei +0.24%, Hang Seng +3.58%, Shanghai Composite +0.38%, ASX -0.63%

Indicazioni macroeconomiche

Europa

Come atteso dai mercati, la Bce ha lasciato invariati i tassi di riferimento nel meeting di ieri. Il focus macro, per la zona euro nel suo complesso, è stato sul Pil riferito al secondo trimestre, che ha confermato una crescita pari a 0.3% congiunturale e al +1.6% a perimetro annuo. Nel mentre, l'indice Sentix relativo al mese di settembre ha mostrato un irrobustimento superiore alle attese nella fiducia nell'economia dell'area. Per quanto riguarda l'Italia, ricordiamo dello scorso venerdì la lettura del Pil del secondo trimestre: la variazione congiunturale è stata nulla, appesantita dallo stallo di consumi e investimenti, mentre l'incremento tendenziale è stato lievemente rivisto al rialzo da 0.7% a 0.8%.

Stati Uniti

Complice la festività del Labor Day, la settimana si rivela piuttosto povera di indicazioni macro per quanto riguarda gli Stati Uniti. Il settore dei servizi, in particolare, ha mostrato una marcata debolezza, con il più lento ritmo di crescita da inizio 2010: l'indice Composto non manifatturiero, rilasciato dall' Institute for Supply Management, si ferma in agosto a 51.4 punti a fronte dei 54.9 attesi dal consensus e dai 55.5 del mese precedente. In riferimento al mercato immobiliare, le richieste di mutui nell'ultima settimana sono salite dello 0.9%, in rallentamento, ma comunque in crescita, rispetto al +2.8% della scorsa settimana. Sul mercato del lavoro, infine, le richieste di disoccupazione sia nuove che continue si collocano al di sotto delle stime, rispettivamente a 259mila sulle 265mila stimate e 2144mila contro le 2151mila del consensus.

Asia

Particolarmente ricca di indicazioni la settimana cinese: in agosto si rafforza la crescita del settore servizi, con il relativo Pmi a 52.1 punti, e la bilancia commerciale rimane a saldo positivo, praticamente invariato rispetto a luglio. Si segnala l'inatteso aumento delle importazioni, il primo in quasi due anni, mentre calano meno del previsto le esportazioni, ad indicare una stabilizzazione della domanda sia interna che internazionale. L'inflazione, infine, cresce dell'1.3% annuo, ben al di sotto dell'1.8% atteso, lasciando così spazio a ulteriori stimoli monetari. In Giappone il focus è stato invece sul Pil, che nella pubblicazione finale riferita al Q2 è cresciuto dello 0.2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, superando le attese

degli analisti orientate a una crescita piatta, come per il trimestre precedente. Nel frattempo, l'inflazione rilevata tramite il deflatore del PIL ha registrato una crescita dello 0.7%, inferiore allo 0.8% stimato dagli analisti. Qualche indicazione di rilievo anche dall'Australia, dopo che la banca centrale ha deciso di lasciare i tassi invariati al minimo storico dell'1.5%: il Pil che nel secondo trimestre ha registrato una crescita dello 0.5% rispetto ai tre mesi precedenti, inferiore al +0.6% stimato dagli analisti e in netto calo rispetto dal +1.0% del primo quarto del 2016. La crescita annuale del 3.3% è comunque un valore che rassicura molti osservatori. L'inflazione si è intanto attestata in rialzo dello 0.2% mensile contro il -0.3% di luglio, scongiurando i timori di deflazione.

Newsflow societario

Europa

Il newsflow della settimana nel settore bancario è stato caratterizzato dagli ultimi aggiornamenti sulle operazioni di ristrutturazione di **Unicredit** e **BMPS**. Unicredit ha annunciato la cessione di €570mln lordi di NPLs a **Balbec**: raggiungendo così i €14mld gli NPLs ceduti dal 2014 a oggi. L'antitrust ucraina ha poi approvato la vendita di **Ukrsotsbank** ad **AlfaGroup**, in un'operazione in cui il gruppo italiano riceverà in cambio il 9.9% della holding lussemburghese **ABH** e riconoscerà una perdita di €652mln nel conto economico 2016 per effetto cambi, tuttavia senza effetti sui ratio patrimoniali. Proseguono anche le speculazioni sul futuro del gruppo, col Financial Times che ipotizza la cessione del 100% di **Pioneer** e **Pekao**, in contrasto con la cessione parziale ipotizzata da altre fonti stampa; Secondo il Sole 24 Ore, il gruppo **Poste Italiane** starebbe considerando l'acquisizione di una partecipazione in Pioneer, con l'obiettivo di rafforzare il business dell'asset management. Sempre secondo il quotidiano finanziario, il governo potrebbe comunicare il rinvio della privatizzazione del 30% di Poste al prossimo anno a causa dei recenti eventi che stanno coinvolgendo la società. Riguardo BMPS, nella giornata di ieri la società ha rilasciato una press release informando il mercato che il CdA e il CEO sarebbero d'accordo per un rinnovamento della guida dell'istituto. Fabrizio Viola ha espresso la propria disponibilità a lavorare con il presidente per la risoluzione del proprio contratto, mantenendo le proprie funzioni fino alla nomina del suo successore. La stampa italiana indica Morelli, attuale capo della divisione italiana di **BofA**, come il più probabile successore, ricordando il ruolo già ricoperto in BMPS come CFO e vice direttore generale nel periodo 2006-10. In un comunicato stampa congiunto **BPM** e **BAPO** hanno annunciato che Banca d'Italia ha approvato la fusione tra le due banche, confermando che non sono state rilevate obiezioni da parte della BCE ed è attesa a breve l'autorizzazione bancaria. Secondo il quotidiano italiano La Repubblica, ci sarebbero aggiornamenti sulla vicenda delle quattro banche italiane salvate nel 2015, con **UBI** che sembra aver cambiato posizione e starebbe considerando il possibile acquisto di **CaRi Ferrara** e **CaRi Chieti**, mentre sembrerebbe confermato l'interesse di **BPER** per **banca Etruria** e **banca Marche**. Secondo il Corriere della Sera non sarebbero state ancora presentate offerte ufficiali e la decisione definitiva di investimento dipenderà dal livello di capitale richiesto dalla BCE per le quattro banche.

Nel settore media e telecomunicazioni, alcune fonti suggeriscono la possibilità che **Mediaset** possa accelerare le vie legali contro **Viviendi** per la cessione di Premium, in modo da avere una prima sentenza entro sei mesi. Nel frattempo si insiste sulla possibilità di trovare un terzo partner, molto probabilmente **Sky**, che però non sembra intenzionata a pagare più di €600mln. Nella conference call di **VimpelCom** per presentare la fusione **Wind-H3G**, la società ha annunciato di investire €7mld nei prossimi cinque anni e di aspettarsi sinergie con un valore attuale di €5mld, con la possibilità di cedere altri asset dopo la vendita di attività a **Iliad** imposta dal regolatore.

Nel settore del food & beverage, in un'intervista rilasciata a Bloomberg TV, il CEO di **Campari** ha commentato gli attuali trend di mercato, definendoli come difficili e sotto le aspettative. I nuovi dati smentiscono le precedenti stime di una crescita maggiore del 3% in tutte le aree geografiche, a conferma di una crescita dell'economia globale ancora debole.

Nel settore auto, il gruppo **FCA** ha riportato dati sulle immatricolazioni migliori del mercato nel mese di agosto; infatti, a fronte di un calo del 1.4% riportato dal mercato, FCA è cresciuta dello 0.3%, incrementando di conseguenza la propria quota di mercato, attualmente pari a 12.1%. L'analisi è stata svolta considerando i principali mercati in cui opera la società e in linea generale hanno visto un buon andamento in US e Europa, mentre il Brasile ha registrato un calo delle immatricolazioni.

Stati Uniti

Il newsflow della settimana è stato caratterizzato dalle notizie del settore tecnologico, con **HP** e **Apple** protagoniste assolute. **HP Enterprise** ha ufficialmente raggiunto l'accordo per la vendita della divisione software a **Micro Focus**, in un deal da \$8.8mld. Autonomy, la divisione software in oggetto, era stata acquistata da HP cinque anni fa al prezzo di \$11mld e la sua attuale cessione rientra nel piano di riorganizzazione aziendale focalizzato sul business della gestione di grandi dati. Apple ha svelato il nuovo iPhone 7 con alcune novità tecnologiche tra cui una doppia fotocamera, una batteria di con durata maggiore, la resistenza all'acqua e ad altri agenti atmosferici e l'eliminazione del jack delle cuffie. Nel nuovo smartphone sarà presente anche una versione di Pokemon go e di Super Mario Bros, notizia che ha fatto balzare le azioni **Nintendo US** del 28.8%. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, il governo irlandese, schierato a favore di Apple nella disputa in corso con la Commissione europea, sarebbe pronto a difendere l'operato della società statunitense, non pretendendo il pagamento delle imposte mancanti.

Nel settore farmaceutico, c'è stato un rilancio dell'offerta da parte di **Bayer** per l'acquisizione di **Monsanto** con un incremento del 2% rispetto al precedente tentativo e il valore dell'operazione dovrebbe essere superiore a \$65mld. Monsanto si è detta pronta ad aprire i suoi bilanci a Bayer per favorire l'operazione e garantire maggiore trasparenza. La catena di farmacie **Walgreen** ha annunciato di dover cedere tra 500 e 1,000 punti vendita per

completare l'acquisizione di **Rite Aid** in rispetto delle norme sulla concorrenza. Secondo alcuni analisti, l'operazione avrebbe un valore vicino ai \$9mld e consentirebbe a Walgreen di ridurre i prezzi dei suoi farmaci.

Nel settore del trasporto aereo, **Delta Air** ha comunicato di aver registrato un calo dei ricavi di circa \$100mln nel mese di agosto a causa della cancellazione di 2,300 voli in seguito a problemi informatici. I ricavi per passeggeri rapportati ai posti disponibili per miglio sono scesi del 9.5% rispetto allo scorso anno, registrando il peggior calo in nove mesi. La società però ha anche annunciato possibili segnali di miglioramento del trend dei ricavi futuri e ha rivisto anche le stime del margine operativo tra il 18% e il 19%, a fronte delle precedenti comprese fra 19% e 21%. **Avolon Holding**, parte del gruppo cinese **HNA**, sarebbe interessata ad acquisire la divisione di leasing di velivoli aerei di **CIT Group** in un'operazione da circa \$4mld. L'operazione è focalizzata ad aumentare la presenza di Avolon Holding in un settore che vale circa \$228mld e offre opportunità interessanti nel medio – lungo periodo in termini di ricavi.

Nel settore auto, **Ford Motor** ha annunciato il taglio delle stime degli utili ante imposte per il FY2016, portandole a \$10.2mln dai precedenti \$10.8mld, mentre l'utile ante imposte del Q3 dovrebbe attestarsi a circa \$1mld, in calo del 60% rispetto al precedente anno. Il produttore di auto ha giustificato la rettifica delle stime con un inatteso richiamo di alcuni veicoli difettosi, con un costo atteso pari a \$640mln.

Nel settore oil & gas, la canadese **Enbridge** ha annunciato di voler acquistare **Spectra Energy** in un deal da \$28mld, con l'obiettivo di creare il più grande gruppo di infrastrutture energetiche del Nord America, con valore aziendale stimato di circa \$127mld. L'operazione è particolarmente rilevante, in quanto rappresenta il più importante deal dopo il crollo del prezzo del petrolio e del gas naturale di fine 2014. Sempre nell'oil&gas, secondo alcune fonti, **EOG** sarebbe intenzionato ad acquisire **Yates Petroleum** in un'operazione da \$2.5mld; l'obiettivo è quello di incrementare la produzione onshore e sfruttare i territori nel bacino Permian in Texas, considerati più produttivi.

Nel settore media e telecomunicazioni, **T.Rowe Price Group**, maggiore azionista di **NetSuite**, si è opposto alla recente proposta di acquisizione della società da parte di **Oracle**. In una lettera indirizzata al CdA ha commentato la proposta di \$9.3mld come non coerente con il valore aziendale e ha criticato i manager per non aver cercato ulteriori investitori potenziali oltre Oracle.

The week ahead

Europa

Focus la prossima settimana su inflazione e produzione industriale per la zona euro. I prezzi al consumo di agosto sono attesi in crescita dello 0.1% congiunturale e dello 0.2% tendenziale (+0.8% considerando il Cpi base). Per la produzione industriale, invece, dopo le letture dei singoli paesi rilasciate in questi giorni, gli analisti aspettano per l'eurozona aggregato un valore in ribasso per luglio, a -0.7% su anno e -0.8% su mese.

Stati Uniti

Ricca di spunti dagli Stati Uniti la settimana in arrivo, con l'attenzione puntata sull'inflazione di agosto, per la quale gli analisti attendono i prezzi al consumo in crescita dello 0.1% mensile. Disponibili, inoltre, le vendite al dettaglio e la produzione industriale di agosto, rispettivamente attese in calo dello 0.1% e dello 0.2 mensili.

Asia

Dal Giappone, si attendono indicazioni su prezzi alla produzione – stimati in calo ad agosto dello 0.1% mensile e del 3.4% annuo – e produzione industriale. Già disponibili, inoltre, le stime sugli ordini di macchinari, visti in luglio in calo del 2.9% su base congiunturale e in crescita dello 0.3% su base tendenziale. I valori della produzione industriale saranno pubblicati anche in Cina, con il dato stimato in crescita del 6.2% annuo. Sempre dalla Cina in arrivo anche le vendite al dettaglio, attese in crescita del 10.2% tendenziale.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.

